



DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI

Sommario

Benvenuti!

Acquisita la conoscenza dell'istituto matrimoniale nel suo complesso, in questa lezione esamineremo:

- i diritti e doveri dei coniugi;
- le conseguenze connesse alla violazione degli obblighi matrimoniali.

Cominciamo!

Diritti e doveri dei coniugi nella relazione matrimoniale

L'**art. 143** del Codice civile, in apertura del capo IV del titolo VI del libro I del Codice civile, regola il matrimonio come rapporto, prevedendo un articolato catalogo di diritti e doveri. Come vedremo, le parti della relazione coniugale (o di quelle ad essa assimilate, come nel caso delle unioni civili, pur con qualche correttivo) sono tenute a osservare e rispettare tali diritti e doveri.

Esaminiamo, allora, nel dettaglio, queste disposizioni.

Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

*Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.*

Dalla lettura dell'art. 143 del Codice civile emerge, in primo luogo, la posizione paritaria dei coniugi nell'assunzione dei diritti e doveri. In questo contesto assumono particolare rilievo i **diritti di solidarietà familiare**. Tali diritti, disciplinati dal secondo comma dell'articolo 143, fanno da contraltare ai cosiddetti diritti di libertà familiare. Questi ultimi si manifestano non solo nella libertà di contrarre matrimonio, ma anche nella facoltà di esprimere pienamente la propria personalità all'interno della compagine familiare. A questo proposito, ricordiamo che **l'art. 2 della nostra Costituzione** include la famiglia tra le formazioni sociali nelle quali può e deve esprimersi la personalità dell'individuo.

Tornando al secondo comma dell'art. 143 c.c., notiamo che entrambi i coniugi sono chiamati al rispetto degli obblighi di:

- **fedeltà**
- **coabitazione**
- **assistenza morale e materiale.**

Il comma 3, poi, impone ai coniugi di contribuire agli obblighi della famiglia, proporzionalmente alle proprie sostanze e capacità lavorative.

Appare evidente che alcuni di questi obblighi presentano caratteristiche soprattutto personali, mentre altri denunciano una natura patrimoniale.



In entrambi i casi, tuttavia, come osservato dalla dottrina, tali doveri partecipano dell'assetto paritario dei rapporti coniugali, nel segno della stessa direzione prescelta dal legislatore del 1975 che, in sede di riforma del diritto di famiglia, ha configurato i rapporti nel primario interesse dei coniugi più che in quello della collettività.

Vediamo ora, nel dettaglio, gli obblighi matrimoniali.

Obbligo di fedeltà

La portata di questo dovere coniugale non è circoscritta alla sola astensione dai rapporti sessuali extra coniugali, ma comprende la lealtà che i coniugi devono reciprocamente garantirsi, nell'ottica di una completa dedizione fisica e spirituale. Il dovere, quindi, non viene meno neppure con l'avanzare dell'età o qualora intervenisse un impedimento fisico all'unione carnale. Per la stessa ragione, anche intrattenere con terzi un rapporto platonico rappresenta una violazione dell'obbligo di fedeltà.

Quando si può dire violato l'obbligo di fedeltà? È necessaria l'instaurazione con terzi di rapporti ritenuti socialmente lesivi del vincolo matrimoniale. Non è sufficiente, però, la mera apparenza di infedeltà. Quest'ultima, tuttavia, potrà integrare (eventualmente) una lesione alla personalità morale quando la condotta dell'altro coniuge (o dei terzi) sia tale da ingenerare il fondato sospetto del tradimento o quando il comportamento sia deliberatamente diretto a ledere l'altrui onore e dignità.

Per completezza, dobbiamo ricordare che, invece, le parti di un'unione civile non sono tenute all'osservanza del dovere in esame.

Obbligo di assistenza morale e materiale

L'obbligo di assistenza morale e materiale coinvolge tutte le esigenze di vita dell'altro coniuge, laddove questi non possa provvedere da solo. La sua violazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, può addirittura integrare gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p., rubricato, appunto, **violazione degli obblighi di assistenza familiare**.

Il dovere di assistenza si presenta, infatti, sdoppiato nella natura morale e materiale e si pone a salvaguardia della solidarietà che i coniugi devono imprimere alla propria relazione, in una dimensione di leale attenzione per le reciproche esigenze fisiche e spirituali.

Obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia

Esso consiste nella collaborazione prestata nell'interesse della famiglia e si riferisce alla necessità di stabilire concordemente le condizioni di unità e continuità del gruppo familiare, nell'ottica di uguaglianza dei coniugi.

Si tratta di una prestazione circoscritta e desunta dal più ampio ambito del dovere di assistenza, poiché tesa a risaltare l'impegno che ciascun coniuge deve prestare per il miglior andamento del gruppo familiare.

Obbligo di coabitazione

È l'art. 144 del Codice civile a dare ulteriore suffragio a questo dovere, che presuppone l'esistenza di un accordo circa il luogo dove stabilire la residenza familiare.

Si ritiene, tuttavia, che i coniugi possano stabilire diverse dimore abituali, in base alle esigenze della famiglia e sempre a patto che non si tratti di un domicilio riservato ad un coniuge ed escluso all'altro.

La convivenza, quindi, non presuppone necessariamente anche la coabitazione. Il fatto che i coniugi abbiano residenze diverse non preclude, infatti, la convivenza nelle ipotesi in cui i coniugi riescano comunque a trascorrere periodi di vita in comune. Al contrario, l'allontanamento definitivo dalla casa coniugale determina la separazione di fatto.



Obbligo di contribuzione

Il comma 3 dell'art. 143 c.c., nel riferirsi alla **capacità di lavoro professionale o casalingo** dei coniugi, impone a ciascuno di essi un dovere solidale di mantenimento rapportato non solo alle sostanze ed al lavoro, ma anche all'attitudine stessa a svolgere una attività.

Si ritiene che i **bisogni della famiglia**, abbiano un contenuto minimo da garantire – al di sotto del quale non si possa neppure considerare esistente una famiglia – e, di conseguenza, un limite massimo che andrà parametrato alle effettive capacità contributive dei coniugi. Con questa disposizione si determina, perciò, un completamento solidaristico ed ugualitario ai diritti a contenuto personale, nell'ottica di una **parità ponderata** degli obblighi da assolvere.

L'art. 160 c.c., poi, qualifica come **inderogabili** i diritti e doveri derivanti dal rapporto di coniugio.

Sebbene in dottrina sia stata controversa l'esatta individuazione delle situazioni giuridiche soggettive alle quali la disposizione in esame faccia riferimento, risponde ad indirizzo largamente condiviso quello di ricomprendere nel novero dei diritti e doveri inderogabili tanto le situazioni patrimoniali che quelle personali.

In realtà, è stato addirittura ritenuto superfluo discutere sulla natura inderogabile dei diritti ed obblighi in questione, ritenendo che l'impossibilità di disporne derivasse dal limite posto dall'ordinamento all'autonomia contrattuale in ambiti non suscettibili di valutazione patrimoniale.

È stato, tuttavia, osservato che una lettura congiunta degli artt. 143 c.c. e 29 Cost., alla luce dell'affermata *eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*, apre alla possibilità di accordi funzionali al miglior governo della famiglia. Per questo motivo nel giudizio di legittimità delle convenzioni matrimoniali dirette alla distribuzione delle funzioni secondo le rispettive attitudini e aspirazioni si deve operare un contemperamento tra il principio di uguaglianza e quello di unità familiare.

Ad oggi, apparendo ormai superate alcune iniziali perplessità dottrinarie, numerose argomentazioni rendono pacifica la giuridicità degli obblighi imposti dal **comma 2 dell'art. 143 c.c.**

In primo luogo, si è fatto leva sulla formulazione testuale della disposizione in esame che, qualificando come **doveri** le condotte cui i coniugi sono tenuti, ne indica l'**obbligatorietà**. Ulteriori indici della giuridicità sono stati, poi, individuati nella previsione di specifici istituti (quali quelli disciplinati in sede civile ex artt. 151, comma 2, e 146 c.c. o in sede penale ex art. 570 c.p.) destinati ad intervenire in risposta alle violazioni dei doveri matrimoniali o nella definizione del profilo risarcitorio dell'assegno divorzile.

È stato anche efficacemente osservato che la giuridicità del rapporto coniugale sia riconducibile alla dimensione originaria, costitutiva ed intrinseca della famiglia intesa quale formazione sociale governata non solo dalla sfera affettiva, ma anche dal diritto che ne valorizza maggiormente la sua collocazione a livello sociale.

È bene sottolineare come l'affermazione della natura giuridica dei doveri matrimoniali non sia priva di implicazioni concrete, poiché comporta che ciascun coniuge sia titolare, nei confronti dell'altro, del diritto soggettivo di ottenere comportamenti conformi a tali obblighi e di conseguire (pur astrattamente) tutela risarcitoria per il danno ingiusto patito.

Le conseguenze connesse alla violazione degli obblighi matrimoniali

Come è facilmente immaginabile, la violazione dei doveri coniugali determina una crisi nella coppia che può condurre non solo alla scelta dei coniugi di porre fine alla relazione matrimoniale, ma, nei casi più gravi, addirittura all'esercizio di un'apposita azione giudiziaria per il risarcimento del danno patito.

Ad esempio, una moglie tradita dal marito potrebbe non solo agire in giudizio per la pronuncia della separazione personale, chiedendo, magari, anche la pronuncia dell'addebito in capo all'altro coniuge, ma potrebbe addirittura avanzare un'autonoma domanda di risarcimento per danno endo-familiare laddove l'uomo avesse intrattenuto una relazione adulterina pubblicamente, adottando comportamenti tali da ledere la dignità dell'altro coniuge.



Tale ultima categoria di danno non patrimoniale, infatti, trova tutela da parte dell'Ordinamento solo laddove le modalità della lesione siano tali da incidere su un diritto fondamentale meritevole di copertura costituzionale.

Questa prospettiva di tutela appare, peraltro, relativamente recente, giacché, secondo un'impostazione tradizionale (e oramai superata), l'illecito che si fosse verificato nelle relazioni familiari avrebbe dovuto essere escluso dall'ordinario trattamento, afferendo ad una sfera oltremodo privata.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo analizzato:

- i diritti e doveri dei coniugi;
- le conseguenze connesse alla violazione degli obblighi matrimoniali.

Grazie per l'attenzione!